

Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Art.1

Ratifica.

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto il a dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

Ordine di esecuzione.

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3

Copertura finanziaria.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dal contributo previsto alla lettera b), dell'art.18 dell'accordo allegato alla presente legge della Regione Campania stabilito in euro 258.228,45.
2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo allegato.
3. Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 4

Abrogazione

1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.